

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. NORME GENERALI

- 1.1. I presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'ordine cui si riferiscono e si applicano a tutti gli acquisti di merci e/o servizi a qualsiasi titolo effettuati da TELEMA S.p.A.
- 1.2. TELEMA S.p.A. ritiene valida l'ordinazione solo se compilata sul relativo modulo di ordinazione; sono ritenute valide le sole Condizioni Generali qui specificate e quelle particolari contenute nel testo dell'ordinazione stessa; queste ultime possono parzialmente modificare le prime. Le condizioni del Fornitore, divergenti dalle condizioni TELEMA S.p.A., non sono da questi riconosciute, salvo espressa accettazione scritta. Ordinanze ed accordi verbali e modifiche alle condizioni di fornitura assumono validità solo se confermate per iscritto da TELEMA S.p.A.

2. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

- 2.1. Entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine il fornitore dovrà inviare a TELEMA S.p.A. unitamente alla accettazione scritta dell'ordinazione, copia delle presenti Condizioni Generali, debitamente sottoscritte per integrale accettazione da persona a ciò legittima e nei modi specificati nelle presenti Condizioni Generali. In caso di mancato invio della predetta accettazione nel termine sopraindicato l'ordine si intenderà automaticamente accettato. In caso di comportamento concludente quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'inizio dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore, anche in mancanza di una accettazione scritta, le Condizioni Generali si intendono implicitamente ed integralmente accettate.
- 2.2. Eventuali impegni scritti e verbali di agenti, distributori e/o collaboratori di TELEMA S.p.A. non vincolano quest'ultimo se non confermati per iscritto da TELEMA S.p.A.

3. PREZZI

- 3.1. I prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura anche se la consegna avviene dopo i termini contrattuali. Il Fornitore dichiara di considerare i prezzi congrui e remunerativi, di aver tenuto conto della dinamica dei costi derivanti dalle condizioni di mercato e di assumersene il rischio; si esclude, pertanto, l'applicabilità della disposizione di cui al primo comma dell'Art. 1467 C.C.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti che regolano la fornitura sono:

1. Ordinanza
 2. Disegni
 3. Specifiche prescrizioni e/o Norme di Fornitura (relative al prodotto)
 4. Specifiche di Sistema Qualità
 5. Condizioni particolari di fornitura (se non inserite nel corpo dell'ordine)
 6. Condizioni Generali di Acquisto
 7. Condizioni Generali d'Appalto, se necessarie
 8. Specifiche d'imballaggio e di marcatara
 9. Norme di spedizione
 10. Schede Sub-Fornitori autorizzati, se necessarie
 11. Testo fiduciario, se necessario
- In caso di difformità tra caratteristiche prescritte sui documenti costituenti il corpo dell'ordinazione, l'ordinazione stessa prevale sui disegni e questi ultimi sui capitolati, prescrizioni e modelli; salvi i casi in cui una diversa priorità sia prevista nel testo della ordinazione.

5. EVASIONE DELL'ORDINAZIONE

L'ordinazione s'intenderà evasa solo quando il Fornitore avrà ottemperato a tutte le obbligazioni contrattuali, sia principali che accessorie.

6. ESECUZIONE

- 6.1. La fornitura deve essere eseguita a regola d'arte, in conformità scrupolosa ai disegni, capitolati, prescrizioni e modelli TELEMA S.p.A., nonché ai regolamenti norme e leggi vigenti in materia antinfortunistica ed ecologica. TELEMA S.p.A. si riserva il diritto di controllare tutte le caratteristiche in base alle quali deve essere eseguita la fornitura.
- 6.2. Qualora vizi o difetti, in relazione a quanto sopra, vengano contestati o accertati ai sensi dell'Art. 16, la merce difettosa o di scarto potrà, a discrezione di TELEMA S.p.A. ed a carico esclusivo del fornitore, essere recuperata mediante ulteriore lavorazione, essere sostituita in tutto o in parte, o rifiutata in tutto o in parte. Qualora, a fornitura avvenuta, il fornitore si accorgesse di aver fornito prodotti non conformi o difettosi, benché TELEMA S.p.A. non avesse ancora notato la non conformità o la difettosità, il fornitore è tenuto a darne immediata notifica. TELEMA S.p.A. darà quindi disposizioni su come procedere: potrà ritenere il materiale accettabile o potrà chiederne la sostituzione con oneri di sostituzione a carico del fornitore.
- 6.3. In caso di ritardi ingiustificati o compromettenti o di incapacità ad adempiere del fornitore, TELEMA S.p.A. si riserva la facoltà di provvedervi direttamente addebitando al fornitore le spese afferenti.
- 6.4. I prodotti ordinati debbono essere, o essere stati, sottoposti ad omologazione da parte di TELEMA S.p.A. e contraddistinti dal fornitore con una denominazione qualitativa che deve essere cambiata se una variazione della composizione, della qualità della materia prima, del procedimento di fabbricazione o di altri fattori può influire sulla qualità del prodotto stesso. L'osservanza delle caratteristiche prescritte, non è perciò condizione sufficiente a giustificare l'accettazione di un prodotto di qualità nuova, non omologata. E' necessario quindi che qualsiasi modifica o cambiamento del prodotto e/o del processo di produzione sia comunicato a TELEMA S.p.A. al fine di ottenere autorizzazione al proseguimento della fornitura.

7. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il fornitore deve produrre tutta la documentazione tecnica prevista in ordinazione o comunque necessaria ad identificare completamente la fornitura ed a permettere un corretto montaggio, collegamento, uso e manutenzione sottoponendola a TELEMA S.p.A. entro i termini previsti in ordinazione. L'approvazione da parte di TELEMA S.p.A. della documentazione tecnica non può essere considerata esenzione per il fornitore dalle responsabilità ed obblighi derivanti dall'ordinazione. La fornitura s'intenderà completata solo se il fornitore avrà consegnato, oltre all'oggetto specifico delle sue prestazioni, anche la documentazione preliminare, intermedia e definitiva richiesta dall'ordinazione e dalla presente clausola. Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà di TELEMA S.p.A. Nel caso particolare di documentazione di collaudo interna del fornitore, la stessa deve accompagnare la merce o comunque tassativamente pervenire all'Ufficio Ricevitori materiali della TELEMA S.p.A. entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della merce stessa. Il mancato invio di detta documentazione nei termini contrattuali previsti è considerato oggetto di non conformità dei prodotti.

8. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati sull'ordinazione sono essenziali a favore di TELEMA S.p.A. ai sensi dell'Art. 1457 C.C. Il fornitore è tenuto a comunicare a TELEMA S.p.A. tempestivamente eventuali modifiche agli stessi indicandone i motivi. Non sono ammessi né ritardi né anticipi né consegne scalari se non preventivamente concordate.

9. PENALITÀ PER RITARDO

La penalità pattuita nell'ordinazione per ritardata consegna sarà addebitata al Fornitore senza necessità di dimostrare il danno sofferto (art. 1382, C.C.) fatta salva la facoltà per TELEMA S.p.A. di revocare l'ordine con semplice comunicazione scritta; resta fermo, in ambo i casi sopra indicati, il diritto di TELEMA S.p.A. di richiedere al fornitore inadempiente il risarcimento del danno ulteriore.

10. TOLLERANZA DI QUALITÀ

In caso di quantitativi di prodotti eccedenti o inferiori a quelli pattuiti, TELEMA S.p.A. potrà respingere l'intera fornitura ovvero la sola eventuale parte eccedente di essa, senza che gliene derivi alcuna responsabilità e con ogni onere e spesa a carico del Fornitore. Eventuali tolleranze su quantitativi difformi devono essere in ogni caso espressamente pattuite e da TELEMA S.p.A. accettate per iscritto.

11. SPEDIZIONE, CONSEGNA, IMBALLI, MARCATURA, COLLI

Il fornitore dovrà attenersi, nell'esecuzione degli imballaggi, nelle marcature dei colli e nell'organizzare la spedizione, alle istruzioni contenute in ordinazione o ad essa allegate. In particolare dovrà redigere i documenti, secondo istruzioni ed in accordo alle normative vigenti, in modo chiaro, completo e nel numero di copie richiesto. L'imballo dovrà essere conforme alle specifiche di ordinazione se fornite ed in ogni caso dovrà essere appropriato al materiale fornito, al mezzo di trasporto previsto, alla destinazione finale, al periodo di permanenza nel luogo di destinazione finale. In particolare per i contrassegni, se non diversamente specificato, dovranno essere indicati i seguenti dati di riconoscimento:

- sigla o marchio di fabbrica del fornitore,
- numero di ordinazione TELEMA S.p.A. e posizione della stessa,
- data di fabbricazione e di scadenza (solo per merce deteriorabile).

Tali dati dovranno essere apposti con mezzi di scrittura indelebili nel tempo. Qualora la merce sia trattata con particolari protettivi, il Fornitore deve indicare il termine di validità della protezione nonché le necessarie avvertenze per la migliore conservazione della merce. Di conseguenza ed anche secondo quanto previsto al par. 12 (trasferimento del rischio) il fornitore è responsabile, e si prenderà carico dei rischi dovuti a difetti d'imballaggio.

12. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

La merce viene consegnata Franco Destino nel luogo indicato nell'ordine, salvo diversa indicazione inserita nell'ordine. La proprietà della merce fornita si intende trasferita a TELEMA S.p.A. a partire dal momento dell'accettazione della merce stessa da parte di TELEMA S.p.A. e ciò a prescindere dalla loro consegna. Il trasferimento del rischio avviene comunque unicamente all'atto della presa in consegna della merce all'interno dello stabilimento TELEMA S.p.A. o del luogo di destinazione indicato.

13. FATTURE

Ogni fattura deve riportare sempre il numero d'ordine cui si riferisce con tutti gli altri riferimenti nello stesso riportati e deve essere inviata in originale sempre alla sede di Piacenza di TELEMA S.p.A. - Contabilità fornitori - nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Le fatture incomplete dei dati richiesti o non conformi alle disposizioni di legge vigenti (IVA) vengono restituite al fornitore che deve ripresentarle, nel suo stesso interesse, completate e modificate al più presto.

14. PAGAMENTO

Il pagamento ha luogo alle condizioni indicate nel testo dell'ordinazione e decorre dalla data di accettazione della merce.

15. CONTROLLI DURANTE L'EVASIONE DELL'ORDINE

TELEMA S.p.A. ha diritto di seguire e controllare la realizzazione della fornitura sia presso il fornitore che presso i Sub-Fornitori. Tale diritto è riservato anche al Cliente di Telemat e a tutta l'organizzazione (compresi gli organismi governativi coinvolti nell'ordine). Ove richiesto il Fornitore presenterà a TELEMA S.p.A. un dettagliato programma di sviluppo e avanzamento della fornitura riportante la successione delle principali fasi costruttive e di verifica/collaudo dalla stipulazione dell'ordine di consegna. Il Fornitore dovrà avvertire immediatamente TELEMA S.p.A. se un qualsiasi avvenimento imprevisto pregiudicasse il programma lavori ed il rispetto del termine di consegna o rendesse impossibile l'ottenimento della qualità richiesta. Ogni variazione sia alla qualità che ai termini di consegna dovrà essere autorizzata per iscritto da TELEMA S.p.A. TELEMA S.p.A. si riserva la facoltà di far ripetere l'esecuzione e/o di far eseguire gli ulteriori controlli che ritenesse necessari qualora emergesse il ragionevole dubbio che un qualche particolare della fornitura presenti difetti di materiale, di lavorazione e/o di assemblaggio. I relativi costi s'intendono a carico del fornitore ed i rifacimenti non potranno essere invocati dal Fornitore per dilazionare il termine di consegna contrattuale.

GENERAL PURCHASE CONDITIONS

1. GENERAL REGULATIONS

- 1.1. The present General Conditions are an integral and substantial part of the order they refer to and apply to any and all good and/or services purchased by TELEMA S.p.A.
- 1.2. TELEMA S.p.A. deems an order valid only if it is written up on the relative order form. The only applicable conditions are the general conditions listed herein and the specific ones which are part of the order form and which may partially modify the general conditions. Any suppliers conditions which differ from TELEMA S.p.A.'s are not recognised by TELEMA S.p.A. unless written instructions to the contrary be given. Any verbal order and agreement or any modification of the supply terms shall be valid only if confirmed in writing by TELEMA S.p.A.

2. ACCEPTANCE OF THE ORDER

- 2.1. Within 48 hours from receipt of order the Supplier must send to TELEMA S.p.A. along with a written acceptance of the order, a copy of the present General Conditions, duly and fully endorsed by the person or people empowered to do so and according to instructions laid down in the present General Conditions. If the supplier do not send the a.m. acceptance in the required term the order has to be considered accepted. If the Supplier acts upon and, just to give a non restrictive example proceeds with the execution of the contract without a written acceptance, the General Conditions are deemed implicitly and integrally accepted.
- 2.2. TELEMA S.p.A. is not bound by any written or oral agreement relative to TELEMA S.p.A. agents, distributors and/or collaborators, unless there is a written confirmation by TELEMA S.p.A.

3. PRICES

Prices are fixed and remain so during the entire supply time even if delivery takes place after contract deadlines. The Supplier declares that prices are adequate and remunerative, that he has taken into consideration cost trends related to market conditions and accepts the inherent risks. Therefore the content of the first paragraphs of art. 1467 C.C. does not apply

4. CONTRACTUAL DOCUMENTS

Documents regulating the supply are:

1. Purchase order
 2. Drawings
 3. Specific prescriptions and/or standards of supply (regarding the product)
 4. Specifications of quality system
 5. Particular conditions of supply (unless specified within the order itself)
 6. General conditions of purchasing
 7. General conditions of contract - if necessary
 8. Standard of shipping
 9. Specifications of packing and marking
 10. Authorised Sub-Supplier list - if necessary
 11. Bank guarantee text - if necessary
- In case of discordance between characteristics prescribed on the documents constituting the order, the order itself prevails on the drawing and the latter prevails on contract specifications, prescriptions and models, apart from the cases in which a different priority is provided within the text of the order.

5. COMPLETION OF THE ORDER

The order shall be deemed completed only when the supplier shall fulfill all the main accessory obligations.

6. EXECUTION

- 6.1. The supply must be executed properly thoroughly conforming with the drawings, contract specifications, prescriptions and TELEMA S.p.A. models as well as regulations, standards and current laws on the ecological and injury prevention subject TELEMA S.p.A. reserves the right of controlling all the technical characteristics in base of which the supply must be executed.
- 6.2. Whenever faults or imperfections, relating to the previous point are claimed or proved according to Art. 16 item, the faulty (or second quality) goods might be re-exploited through further processing, at discretion of TELEMA S.p.A. and charging the total expenses to the supplier, be thoroughly or partially replaced or thoroughly or partially refused. Whenever, in case of supply already executed, the supplier would realize faults or defects on the products, before TELEMA S.p.A. become aware, the supplier is duty bound to communicate it to TELEMA S.p.A. TELEMA S.p.A. will give instructions for the handling of the issue: the material could be accepted or could be refused and the supplier will have to supply it again with all obligations at their own charge.
- 6.3. In case of unjustified and damaging delays or inability of the supplier to fulfill, TELEMA S.p.A. reserves the right of remedying directly charging the supplier for the deriving expenses.
- 6.4. Ordered products must be or must have been homologated by TELEMA S.p.A. and marked by supplier with a qualitative denomination which must be changed if any variation of the composition, of the quality of the raw materials of the process of manufacturing, or some other factor might affect the quality of the product itself. Conformity with prescribed characteristics is not therefore a sufficient condition to justify the acceptance of a product of new quality, not homologated. It is then necessary that any modification or change of the product and/or production process is duly communicated to TELEMA S.p.A. in order to obtain authorization to continue the supply.

7. TECHNICAL DOCUMENTATION

The Supplier shall provide all the technical documentation listed in the order form, and which must, in any case, completely identify the goods, and allow the proper assembly, connection, use and maintenance of the same. Such a documentation shall be submitted to TELEMA S.p.A. with in the period stated in the order. Approval by TELEMA S.p.A. of the technical documentation shall not exempt the Supplier from the responsibility of fulfilling obligations concerning the order. The order shall be deemed completed only if the supplier shall have delivered apart from the specific goods and/or services, all the preliminary, intermediate and final documentation required by the order and by the present clause. All the relevant documentation shall remain TELEMA S.p.A. property. In the particular case of internal testing carried out by the supplier the relevant documentation must be sent along with the goods or however absolutely to the Material Reception Office of TELEMA S.p.A. within 5 working days since reception of the goods themselves. The non-forwarding of the above documentation within the requested contractual terms is regarded as object of non-conformity of the product.

8. DELIVERY TERMS

The delivery terms in the order form are essential in favour of TELEMA S.p.A. to Art. 1457 C.C. The supplier shall immediately inform TELEMA S.p.A. of possible modifications related to the above terms explaining their reasons. Delays, anticipations or staggered deliveries are not allowed unless previously agreed.

9. PENALTY FOR DELAY

The penalty stipulated in the order, relative to a delivery delay, shall be debited to the Supplier, without having to prove the incurred damage (art. 1382, C.C.). TELEMA S.p.A. also ratings the right to cancel the order through a written notification. In both the above mentioned cases TELEMA S.p.A. shall retain the right to ask the defaulting supplier to pay compensation for further damages.

10. QUALITY TOLERANCE

If the delivered goods exceed or do not meet the prescribed quantities, TELEMA S.p.A. shall have the right to reject the entire supply or the exceeding part of the same, without any liability and with costs and expenses paid by the Supplier. Any quantity tolerance must be in any case agreed upon and accepted by TELEMA S.p.A. in writing.

11. FORWARDING, DELIVERY, PACKING, MARKING, PACKAGES

The supplier shall adhere to instructions included in the order form or attached to it in relation to the execution of packing, making and shipping. To be more specific he must compile the documents clearly and in full, according to instructions and existing regulations, and he must also provide the required number of copies. The packing must comply with order specifications if provided and in any case it must suit the good supplied, the means of transportations the final destination, and the length of stay in the final destination. In particular, unless specified otherwise, the following identification data regarding the marks will have to be indicated:

- Logotype or trademark of the supplier
- TELEMA S.p.A. order number and its item
- Date of manufacturing and of expire (only for deteriorating goods).

Such data will have to be marked in a type of writing durable in time. Whenever the goods are treated with protective measures, the supplier must indicate the validity expiring date as well as the necessary directions for the best preservation of the goods. Consequently according also to par. (transfer of risk), the supplier is responsible and liable or damages caused by faulty packing.

12. TRANSFER OF PROPERTY AND RISKS

The goods are delivered ex destination at the location indicated on the order form. Ownership of the goods passes on to TELEMA S.p.A. only from the moment it is accepted by TELEMA S.p.A. regardless of delivery. Transfer of risk takes place only upon delivery of the goods to TELEMA S.p.A. inside its factory or at the prescribed destination.

13. INVOICING

Every invoice must always show the number of the order and any other necessary reference indicated in the order itself. The original invoice is to be sent to the department Piacenza TELEMA S.p.A. - Contabilità Fornitori - within the time and in the manner laid down by the law, invoices which do not contain the required information or which do not conform to existing laws (VAT), shall be returned to the supplier who must resubmit them, for his own interest, duly completed and modified in the shortest time possible.

14. PAYMENT

Payment must take place according to conditions contained in the order form and runs from receipt of invoice.

15. CONTROLS DURING EXECUTION OF THE ORDER

TELEMA S.p.A. retains the right of monitoring and controlling the execution of the order both at the supplier's or the Sub-Supplier's. This right is retained also by the customer of TELEMA with their complete structure (included government authorities concerned with the order). When requested the supplier shall submit to TELEMA S.p.A. a detailed execution program relative to the order, indicating the operational sequence from the order request to delivery. The supplier shall immediately inform TELEMA S.p.A. on any alteration to the work program, delivery time or quality of the goods, due to unexpected events. Any variation in quality or delivery deadlines must be authorised in writing by TELEMA S.p.A. TELEMA S.p.A. retains the right to ask for a repetition of the order and/or carry out further controls any time there is a reasonable doubt of any defects relative to the quality, manufacturing and/or assembly of the goods. It is understood that the relevant costs are chargeable to the supplier, who cannot use any remake to justify a postponement of delivery deadlines.

I criteri, i metodi e la documentazione di controllo saranno quelli previsti in ordinazione, in mancanza dei quali si farà riferimento a quanto previsto dalle norme cui devono rispondere i materiali oppure agli usi ed alle consuetudini.

16. COLLAUDO E ACCETTAZIONE

16.1 Il collaudo finale della merce, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà farsi nei luoghi indicati da TELEMA S.p.A. ed a cura e spese del fornitore. L'esito positivo del collaudo come pure la consegna della merce e la firma di TELEMA S.p.A. sulla relativa bolla, non comportano l'accettazione della merce stessa. L'accettazione dovrà essere data da TELEMA S.p.A. con esplicita dichiarazione scritta; s'intende concessa qualora TELEMA S.p.A. non sollevi eccezioni o contestazioni scritte nei termini di 30 giorni dall'effettuazione, con esito positivo, del collaudo. Nel caso i materiali, gli equipaggiamenti, i sistemi, ecc. pronti non raggiungeranno le prestazioni concordate, TELEMA S.p.A. si riserva la facoltà di accettare la fornitura ad un prezzo minore e correlato all'effettiva qualità oppure di rifiutare la fornitura esigendo il rifacimento della stessa. Se il fornitore non dovesse riuscire anche in questo caso a garantire la qualità richiesta, il contratto si intenderà risolto per fatto e colpa del fornitore cui verranno imputati i danni correlati.

16.2 Il collaudo può essere eseguito, se non diversamente concordato nell'ordine, secondo una delle tre seguenti modalità:
- presso di Voi: il collaudo viene eseguito presso il fornitore in presenza di un incaricato TELEMA S.p.A. e di eventuali incaricati dal proprio cliente. La richiesta di collaudo deve essere inoltrata a TELEMA S.p.A. con un preavviso minimo, se non diversamente concordato nell'ordine di 15 giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'ispezione. TELEMA S.p.A. si riserva di accettare la data proposta o di pattuirne un'altra.
- presso di Voi e di Noi: una prima fase del collaudo avviene presso il fornitore secondo le clausole di cui al punto precedente. Solo dopo benestare TELEMA S.p.A. relativo a questa prima fase, il materiale può essere spedito presso TELEMA S.p.A. a cura del nostro personale, ha luogo la seconda fase del collaudo. L'accettazione del materiale è subordinata al positivo esito anche della seconda fase del collaudo.
- presso di Noi: il collaudo viene interamente eseguito con nostro personale TELEMA S.p.A. Lo svincolo del materiale avviene solo dopo esito favorevole del collaudo stesso.

16.3 Qualifica personale addetto alle prove non distruttive.
Nel caso sia prevista l'esecuzione di prove non distruttive quali esame radiografico, ultrasonico, magnetoscopico con liquidi penetranti e con correnti parassite, il personale addetto al collaudo ufficiale deve essere in possesso quantomeno del 2° livello a norma EN 473

16.4 Per forniture in Assicurazione Qualità, il collaudo dovrà essere eseguito a cura e spese del Fornitore, sotto la sua piena responsabilità, secondo le modalità definite nella "Specificità di Qualità" (vedi p.to 4). Il Fornitore dovrà inoltre rilasciare una "Dichiarazione di conformità" ove da noi richiesto e sarà comunque responsabile per quanto al p.to 17

17. GARANZIA

Il fornitore dichiara e garantisce che indipendentemente dai controlli preliminari o finali eseguiti da TELEMA S.p.A. i materiali consegnati sono esenti da vizi, palesi ed occulti, di progetto, di origine di fabbricazione o di assemblaggio e sono conformi a quanto previsto in ordinazione e nei rispettivi allegati. Tale garanzia avrà validità per un periodo di 12 mesi dalla data dell'avvenuta accettazione della merce, salvo che un eventuale diverso periodo sia concordato tra le parti per iscritto. In caso di scoperta e denuncia di vizi o difetti, TELEMA S.p.A. avrà la facoltà a sua discrezione di richiedere al fornitore la riparazione o la sostituzione della merce risultata difettosa (i relativi oneri restano a totale carico di quest'ultimo), oppure di dedurre il valore della merce risultata difettosa da quanto dovuto al Fornitore stesso. TELEMA S.p.A. è comunque autorizzato ad eliminare i difetti o a provvedere alla sostituzione delle parti difettose, rimanendo le spese relative a completo carico del Fornitore. Per tutta la durata del periodo di garanzia il Fornitore dovrà tenere indenne TELEMA S.p.A. da ogni pretesa risarcitoria che quest'ultimo avesse a subire, da parte dei suoi clienti e/o di terzi in relazione a danni di qualsiasi genere a persone o cose, riconducibili a vizi o difetti della merce fornita. La garanzia si intende prestata nel luogo di destinazione finale della fornitura. Nel caso le riparazioni e/o sostituzioni debbano essere effettuate in altra sede, il fornitore sosterrà anche i costi derivati da smontaggio, movimentazione, trasporto e ritrasporto, rimontaggio nonché eventuali oneri accessori a titolo esemplificativo e non limitativo, oneri doganali, autorizzazioni, assicurazioni ecc. I componenti sostituiti in garanzia o quelli che dal difetto possono aver subito pregiudizio, saranno garantiti per un ulteriore periodo identico a quello originariamente previsto.

18. DISEGNI, ATTREZZATURE, MODELLI, CALIBRI

Disegni, attrezzature, modelli, calibri che vengono inviati da TELEMA S.p.A. al Fornitore o che vengono eseguiti e costruiti dal Fornitore che ne addibita i costi a TELEMA S.p.A., non possono essere utilizzati per altri senza esplicita autorizzazione scritta da TELEMA S.p.A. Il Fornitore è tenuto a prendere le misure necessarie per mantenerli in buono stato ed a provvedere alla loro assicurazione contro i rischi d'incendio, inondazione e furto. Se richiesto di restituirli, il Fornitore deve ottemperarvi sollecitamente.

19. MATERIALE CEDUTO IN CONTO LAVORAZIONE

Il materiale fornito da TELEMA S.p.A. per l'esecuzione di una o più commesse rimane di proprietà di TELEMA S.p.A. e costituisce oggetto di esclusiva proprietà intellettuale ed industriale di quest'ultimo. E' fatto obbligo al Fornitore che lo riceve di immagazzinarlo a proprie spese, di conservarlo in modo idoneo assumendosi ogni responsabilità connessa con la sua detenzione anche per il caso di perdita o furto e d'impiegarlo per il solo scopo al quale è stato destinato all'atto della consegna.

20. VARIANTI

TELEMA S.p.A. ha facoltà di richiedere ragionevoli modifiche di qualità e quantità durante l'esecuzione della fornitura. Il fornitore s'impegna ad eseguire quanto richiesto facendo presente tempestivamente se le modifiche comportano dilazionamento del termine di consegna e/o modifica del prezzo nel qual caso è necessario il preventivo benestare di TELEMA S.p.A. Il Fornitore non può apportare modifica alcuna all'oggetto delle sue prestazioni senza preventivo benestare scritto di TELEMA S.p.A.

21. RICONOSCIMENTI DOVUTI DAL FORNITORE A TELEMA S.p.A.

Qualsiasi importo relativo a danni, costi, spese penali emergenti dell'ordinazione e/o in base alle presenti condizioni è dovuto dal Fornitore a TELEMA S.p.A. e sarà trattenuto dagli ammontari che quest'ultimo deve al fornitore a qualsiasi titolo.

22. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore non potrà cedere tutto o in parte il contratto senza preventiva autorizzazione scritta da TELEMA S.p.A. Qualora già autorizzato, non potrà cambiare il Sub-Fornitore senza una preventiva ed ulteriore autorizzazione di TELEMA S.p.A. In ogni caso il Fornitore è direttamente e pienamente responsabile nei confronti di TELEMA S.p.A. di tutta la fornitura, ivi comprese le parti la cui realizzazione sia da esso stata affidata a terzi.

23. CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto in virtù della facoltà concessa dall'Art. 1260 C.C. (2° Capoverso) della cessione a qualsiasi titolo e/o motivo dei crediti che il Fornitore vanterà nei confronti di TELEMA S.p.A. Qualsiasi deroga a quanto sopra dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto da TELEMA S.p.A.

24. RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a non comunicare a terzi i disegni, i documenti, i dati e le informazioni inerenti l'ordinazione e a non utilizzarli per scopi differenti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – FACOLTÀ DI RECESSO

Il Fornitore sarà responsabile dell'inosservanza delle presenti condizioni generali a meno che non provi che l'inosservanza è dovuta a causa di forza maggiore o comunque che non è alcun modo a lui imputabile, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C. Il contratto di fornitura potrà essere risolto in caso di inosservanza da parte del Fornitore in quanto previsto dagli Art. 1-3-5-6-7-8-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26 delle presenti condizioni generali. TELEMA S.p.A. avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza pregiudizio su ogni altro suo diritto nei confronti del Fornitore, qualora il Fornitore sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o sia comunque nella manifesta impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte. La risoluzione, comunicata per iscritto dal fornitore, avrà efficacia alla data in cui l'inadempienza ha avuto inizio o dalla data in cui il Fornitore inviato a rimediare, non vi abbia provveduto, in caso di risoluzione anticipata il Fornitore avrà l'obbligo, se richiesto, di consegnare a TELEMA S.p.A. quanto approntato ricevendo un compenso da pattuire e dedotto dalla spesa, oneri, pregiudizi che TELEMA S.p.A. avesse sopportato per inadempienza del Fornitore.

26. FORZA MAGGIORE

Non sono considerate causa di forza maggiore la mancanza di materiale, di mano d'opera, l'impossibilità di reperire Sub-Fornitori idonei, scioperi a carattere aziendale del Fornitore. In caso di impossibilità ad adempiere per cause di forza maggiore, il Fornitore deve dare tempestivo avviso (entro max 5gg) a TELEMA S.p.A. Eventuali danni o pregiudizi che TELEMA S.p.A. dovesse pagare per l'inottemperanza alla presente disposizione saranno posti a carico del fornitore. Il fornitore farà quanto possibile per prevenire o limitare i danni. I danni conseguenti ad incuria del fornitore saranno di sua esclusiva responsabilità e saranno posti a suo esclusivo carico. Il termine di consegna sarà procrastinato di un periodo uguale a quello in cui perdureranno le cause di forza maggiore.

27. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO

Il presente ordine si intende regolato dalla Legge italiana. E' esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980.

28. FORO COMPETENTE

Competente per qualsiasi controversia è il Foro di Piacenza.

Il Fornitore

Ai sensi degli Art. 1341-1342 C.C. il Fornitore dichiara di accettare il contenuto delle clausole seguenti:

art. 02 Accettazione dell'ordine
art. 03 Prezzi
art. 06 Esecuzione
art. 08 Termini di consegna
art. 09 Penalità per ritardo
art. 10 Tolleranza di quantità
art. 11 Spedizione, consegna, imballi, marcature, colli
art. 12 Trasferimento della proprietà e dei rischi
art. 13 Fatture
art. 14 Pagamento
art. 15 Controlli durante l'evasione dell'ordine
art. 16 Collaudo ed accettazione
art. 17 Garanzia
art. 19 Materiale ceduto in conto lavorazione
art. 20 Varianti
art. 21 Riconoscimenti dovuti dal Fornitore a TELEMA S.p.A.
art. 22 Cessione del contratto
art. 23 Cessione del credito
art. 24 Riservatezza
art. 25 Clausola risolutiva espressa – Facoltà di recesso
art. 26 Forza maggiore
art. 27 Legge regolatrice del contratto
art. 28 Foro competente
Il Fornitore

1 ottobre 2013

The control criteria, methods and documentation shall be those prescribed in the order form or falling these, shall be derived from established regulations or usage.

16 TESTING AND ACCEPTANCE

16.1 Unless there is a different agreement between the parties, the final testing of the goods is to be performed at locations chosen by TELEMA S.p.A. and paid for by the Supplier. The successful completion of the test along with delivery of goods and TELEMA S.p.A. signature on the relative note do not entail acceptance of the goods. Such an acceptance shall be given by TELEMA S.p.A. through a written declaration. This of course provided TELEMA S.p.A. does not submit a written objection, within 30 days of a successful performance of the test. If the material, the equipment, the system etc. were to be below the agreed standard, TELEMA S.p.A. retains the right to accept the order at a lower price related to the realistic quality of the goods, or to refuse the contract entirely, demanding a remake. If the supplier were still to fall in providing the required quality, the contract shall be deemed terminated, the defaulting Party being the supplier, who shall be charged with relative damages.

16.2 The test can be executed, unless differently agreed in the order, according to any of the 3 followings procedures:

- At your factory: the test is executed at the supplier premises at the presence of an TELEMA S.p.A. responsible and a possible responsible of TELEMA S.p.A. client. The request of testing must be forwarded to TELEMA S.p.A. with at last 15 working days of forewarning, unless otherwise agreed in the order, with respect to the day the inspection is to be made. TELEMA S.p.A. reserves the right of accepting the proposed date or of selecting another.

- At your and our factory: a first phase of the test is executed at the supplier according to the clauses mentioned at the previous point. Only after TELEMS S.p.A. approval, related to this first phase, the material can be forwarded. The second phase of the test will be carried out at TELEMA S.p.A. factory. Acceptance of the material is also subordinated to the positive result of the second phase of the test.

- At our factory: the test is entirely executed at TELEMA S.p.A. by our personnel. The material release is only made after favourable result of the test itself.

16.3 Qualification of personnel in charge of non-destructive test in case the execution of non-destructive tests such as radiographic exam, ultrasonic, magnetoscopic with penetrating liquids and with parasitic currents is provided, the personnel in charge of the official test must at least 2° Level EN 473

16.4 For Quality Assurance supply the test must be made by the supplier at his expenses under his full responsibility according to the settled quality specifications (see p. 4) the supplier shall have to send us all test reports and shall be responsible for what is written in p. 17

17 GUARANTEE

The Supplier declares and guarantees that, independently from TELEMA S.p.A. preliminary or final controls, the delivered goods are free from evident or hidden faults or defects relative to planning, manufacturing, or assembly and that they conform to the content of the order form and relative enclosures. Such guarantee shall be valid for a period of 12 months from acceptance of the goods, unless a different duration is agreed in writing by the Parties. If faults or detected and reported, TELEMA S.p.A. retains the right to ask the Supplier to repair or replace the faulty goods (all relative expenses chargeable to the Supplier) or, at its own discretion, to subtract the amount equivalent to the value of the faulty goods, from the total amount due to the Supplier. However TELEMA S.p.A. retains the authority to repair (directly or through another party) or replace the faulty parts. The cost shall remain chargeable to the Supplier. During the guarantee period, the Supplier is responsible and liable for any compensation request from any client or third party in relation to damage deriving from faults or defects in the goods supplied. The guarantee applies to the good's final destination, if repairs or replacements are to be carried out elsewhere the Supplier shall be liable for costs deriving from the disassembly movement, transportation to and from the location, reassembly and possible auxiliary costs such as (just to give a non restrictive example) customs charges, authorisations and insurance costs, etc. The parts which may have been affected by the faults, shall be guaranteed for a further period equivalent to the original one.

18. DRAWINGS, EQUIPMENTS, MODELS, GAUGES

Drawings, equipments, models, gauges sent from TELEMA S.p.A. to the Supplier or which are executed and built by the Supplier who in turn charges TELEMA S.p.A. cannot be used by anybody else unless there is a written authorisation to the contrary by TELEMA S.p.A. The Supplier shall be completely responsible for their safety and upkeep and must insure them against fire, flood and theft. If asked to return them the Supplier must do so at once.

19. MATERIAL PROVIDED FOR OPERATIONAL PURPOSE

Any material provided by TELEMA S.p.A. for carrying out one or more jobs, remains the property of TELEMA S.p.A. which retains the exclusive patent and copyrights of the latter. The Supplier is obliged to store at this own expense and to keep it in a fitting manner. He is also responsible in case of loss or theft and must use it only for the purpose agreed upon on delivery.

20. ALTERATIONS

TELEMA S.p.A. retains the right to ask for reasonable amendments in terms of quality and quantity during the execution of the order. The Supplier undertakes to carry out what is required of him and to inform TELEMA S.p.A. without delay of any changes in price or delivery terms. In this case written authorisation by TELEMA S.p.A. is required.

21. MONIES PAYABLE BY THE SUPPLIER TO TELEMA S.p.A.

Any monies relative to damages, costs, expenses, penalties arising from the order and/or the present conditions, which are payable by the Supplier to TELEMA S.p.A. shall be deducted from any money payable by TELEMA S.p.A. to the Supplier.

22. DISPOSAL OF THE CONTRACT

The Supplier shall not of the contract, or any part of the same, without a written authorisation by TELEMA S.p.A. If already authorised he shall not change the Sub-Supplier without a previous further authorisation by TELEMA S.p.A. In every case, the Supplier is directly and fully responsible and must answer TELEMA S.p.A. for all the goods including parts which have been manufactured by others.

23. DISPOSAL OF CREDIT

According to art. 1260c.c. (2° paragraph), it is forbidden for any reason to dispose of any credit relative to TELEMA S.p.A. owned by the Supplier. Any changes must be previously authorised in writing by TELEMA S.p.A.

24. CONFIDENTIALITY

The Supplier undertakes not to disclose any drawings, documents and information concerning the order. Furthermore he must not use them for any other purpose apart from contract obligations.

25. TERMINATION CLAUSE – RIGHT TO TERMINATE CONTRACT

The Supplier shall be liable for failing to observe any of the general conditions herein, unless he can prove that such failure is due to forces and/or circumstances beyond his control. To be specific as per art. 1456 C.C. the supply contract shall be deemed void if the Supplier does not observe arts. 1-3-5-6-7-8-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26 listed in the general conditions herein. What's more TELEMA S.p.A. retains the right to terminate the contract at any time without any liability to the Supplier if the latter is subjected to any court proceedings or is incapable of fulfilling the obligations agreed upon, the termination, which is to be notified to the Supplier in writing, will be effective from the date relative to the non-compliance, or from the date from which the Supplier although asked to do so, did not act to rectify the situation. In case of termination, the Supplier shall hand over to TELEMA S.p.A. all the goods that have been completed to date, for which he will be duly paid with deductions for expenses, costs, damages incurred by TELEMA S.p.A. because of the Supplier's failure to comply with contract agreements.

26. CIRCUMSTANCES BEYOND ONE'S CONTROL

Lack of material, labour, suitable Sub-Supplier, internal strikes are not considered circumstances beyond one's control. If the Supplier cannot fulfil his contract obligations because of circumstances beyond his control, he must inform TELEMA S.p.A. immediately (within 5 days max). Any damages, costs, inconveniences incurred by TELEMA S.p.A. because of failure by the Supplier to fulfil the present instructions shall be charged to the Supplier. The Supplier must take all necessary steps to prevent or limit the damages. The Supplier shall be responsible for any damages arising from his lack of care and charged accordingly. The delivery time shall be extended accordingly while conditions beyond one's control persist.

27. LAW REGULATING THE CONTRACT

The present order is regulated by Italian laws. The 1980 Vienna Convention does not apply.

28. ARBITRATION

Any controversy falls within the jurisdiction of the Piacenza law court.

The Supplier

As per Art. 1341-1342 C.C. the Supplier declares to explicitly accept the content of the following clauses:
art. 02 Acceptance of the order
art. 03 Prices
art. 06 Execution
art. 08 Delivery terms
art. 09 Penalty for delay
art. 10 Quantity tolerance
art. 11 Forwarding, delivery, packing, marking, packages
art. 12 Transfer of property and risks
art. 13 Invoicing
art. 14 Payment
art. 15 Controls during execution of the order
art. 16 Testing and acceptance
art. 17 Guarantee
art. 18 Drawings, equipments, models, gauges
art. 19 Material provided for operational purpose
art. 20 Alterations
art. 21 Monies payable by the supplier to TELEMA S.p.A.
art. 22 Disposal of the contract
art. 23 Disposal of credit
art. 24 Confidentiality
art. 25 Termination clause – Right to terminate contract
art. 26 Circumstances beyond one's control
art. 27 Law regulating the contract
art. 28 Arbitration
The Supplier

1st October 2013